

OSSERVA

Con sentenza del 14 luglio 2014, La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa il 22 ottobre 2010 dal Tribunale di Taranto, con la quale [redacted] era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa quale imputato del delitto di rapina aggravata e porto di coltello.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta che le dichiarazioni della persona offesa non siano state in alcun modo riscontrate in punto di attendibilità. Si ribadiscono, nella sostanza, le stesse deduzioni già poste a fondamento dell'appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado di giudizio, censurandosi la mancata acquisizione delle riprese dell'impianto di video sorveglianza. Si lamenta, infine, la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non di prevalenza sulle aggravanti, e la mancata applicazione del minimo edittale.

Il ricorso, ad avviso di questo Collegio, dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto le censure proposte, oltre che essere fortemente orientate verso un non consentito riesame del merito, finiscono per essere in larga misura meramente reiterative delle stesse questioni agitate in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma ed articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (*ex plurimis*, Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001, Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Va peraltro precisato che, nella specie, pur tenendo conto dei periodi di sospensione, la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 risulta prescritta prima della pronuncia della sentenza di appello. Ebbene, sul punto specifico, relativo alla possibilità o meno di rilevare e dichiarare in Cassazione la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso, ove questo sia inammissibile, è dato registrare un contrasto di giurisprudenza.

La III sezione penale, con decisione assunta alla udienza pubblica del 30 ottobre 2014 (dep. 16 gennaio 2015), n. 2001, Fasciana, Rv. 262014, ha avuto modo di affermare che “La prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e mai invocata dall'imputato o dal suo difensore, può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità anche quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili.”

La sentenza in esame si inserisce nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale più recente (da ultimo, Sez. III, n. 46969 del 22 maggio 2013, Ratto, Rv. 257868; in precedenza, Sez. II, 7.7.2009 n. 38704, Ioime, Rv. 244809; Sez. V, 17.9.2012 n. 42950, Xhini, Rv. 254633) per il quale va ritenuto possibile, pur in presenza di ricorso affetto da inammissibilità originaria, procedere ad immediata declaratoria della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, anche se la questione non sia stata dedotta dalla difesa nel grado di appello. Secondo questo avviso giurisprudenziale è infatti possibile assimilare il caso della prescrizione maturata prima delle conclusioni della fase di merito ad altre specifiche ipotesi nelle quali il giudice, pur in presenza di una impugnazione inammissibile, conserva il potere/dovere di rendere una pronuncia che non sia solo meramente enunciativa della predetta inammissibilità: come, per esempio, nei casi in cui si renda necessario dichiarare l'estinzione del reato per morte dell'imputato o l'incostituzionalità della norma incriminatrice della quale si dovrebbe fare applicazione.

In tale prospettiva, in particolare secondo le espresse enunciazioni della sentenza n. 46969/13, l'interpretazione propugnata non si porrebbe (almeno non completamente) in contrasto con quell'insegnamento delle Sezioni Unite (SS. UU., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, Rv. 231164) che richiama proprio l'esistenza di tale gruppo di ipotesi costituenti eccezione alla regola, in quanto implicanti un potere/dovere di cognizione da parte del giudice dell'impugnazione inammissibile: gruppo all'interno del quale la sentenza della terza sezione postula l'inclusione anche del caso di prescrizione maturata prima della sentenza di appello ed ivi non rilevata né dedotta.

Per l'indirizzo in questione, infatti, con il decorso del tempo viene meno l'interesse dello Stato a esercitare la pretesa punitiva, senza che vi sia un apprezzamento in concreto del giudicante, ma sulla base di un automatico meccanismo presuntivo in base al quale il trascorrere del tempo comporta l'estinzione del reato. Esisterebbe allora – ai fini della possibile delibazione del giudice investito di un ricorso inammissibile - una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, da un lato, e quella maturata dopo di essa o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, dall'altro: la prima, infatti, in quanto venuta ad esistenza anteriormente alla conclusione della fase di merito, impone (o comunque avrebbe dovuto imporre al giudice) di rilevarla in ossequio a quel meccanismo automatico previsto dal legislatore che postula per il giudice di merito un mero atto di ricognizione (Cass., Sez. V, 11.7.2011 n. 47024, Varane, 251209).

Nello stesso solco giurisprudenziale si è espressa, in precedenza, anche Sez. 3, Sentenza n. 52031 del 6 novembre 2014, dep. 15 dicembre 2014, Rahman, Rv. 261709, che, in una fattispecie relativa a fatto di lieve entità di sostanze stupefacenti trasformato da elemento circostanziale a fattispecie autonoma di reato, ha ribadito la possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, e che non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito in quanto costituente effetto dello *jus superveniens*, che, modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, ha ridotto i limiti edittali della pena e conseguentemente il termine prescrizionale del reato.

Un recentissimo arresto, successivo alla sentenza Fasciana, sembra aderire all'impostazione, precisando tuttavia che "il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado." (Sez. 2, n. 4986 del 21 gennaio 2015, dep. 3 febbraio 2015, Piccinini e altri, Rv.262322).

All'interno della giurisprudenza della Corte si rinvia, tuttavia, un difforme indirizzo - formatosi proprio sull'insegnamento delle Sezioni Unite Bracale e poi consolidatosi con alcune pronunce delle Sezioni semplici (Sez. I, 4.6.2008 n. 24688, Rayyan, Rv. 240594; Sez. III, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, Rv. 244999) - secondo cui l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione preclude invece ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.

Secondo le ricordate Sezioni Unite, in particolare, la manifesta infondatezza va annoverata tra le cause di inammissibilità intrinseche al ricorso, la cui metodica di accertamento è assolutamente conforme a quella indispensabile per dichiarare le altre cause di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; con la conseguenza che, se dunque anche la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso si risolve in una *absolutio ab instantia* derivante dalla mera apparenza dell'atto di impugnazione, "... un ricorso manifestamente infondato si tradurrebbe in uno strumento esorbitante, oltre che al di fuori di ogni ragionevolezza, ove si volesse ad esso attribuire una tale forza propulsiva da consentirne l'utilizzazione per conseguire una dichiarazione di non punibilità (anche) derivante dal decorso del tempo, nonostante l'incontrovertibile pretestuosità (pure se soltanto oggettiva) dei motivi, tanto da porsi come dato ontologicamente incompatibile con il *favor rei*".

Recentemente, in favore di tale soluzione si sono espresse: -Sez. 6, n. 25807 del 14 marzo 2014, dep. 16 giugno 2014), Rizzo ed altro, Rv. 259202 che, giudicando anche in questo caso in una fattispecie relativa al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità (al quale era stata applicata la circostanza


attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 49 del 2006, prima che, nelle more del giudizio di cassazione, lo stesso diventasse, per effetto del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modd. nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, figura autonoma di delitto) ha affermato il principio secondo cui "L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito."; -Sez. 1, n. 6693 del 20 gennaio 2014, dep. 12 febbraio 2014, Cappello, Rv. 259205, per la quale "L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente. (Fattispecie relativa ad inammissibilità per manifesta infondatezza)."

Tenuto conto del perdurare del contrasto, già più volte segnalato dall'Ufficio del Massimario, si reputa necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.


P. Q. M.

Visto l'art. 618 cod. proc. pen.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015

Il Consigliere estensore



Il Presidente



E' copia conforme all'originale per uso d'ufficio

IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

7 LUG. 2015



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 7 LUG. 2015



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

